



Repubblica italiana  
Corte dei Conti

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

|                           |             |                             |             |                            |                        |
|---------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|------------------------|
| Dott. Francesco Petronio  | Presidente  | Dott.ssa Maria Paola Marcia | Consigliere | Dott.ssa Valeria Mistretta | Consigliere – relatore |
| Dott.ssa Lucia d'Ambrosio | Consigliere | Dott.ssa Valeria Motzo      | Consigliere | Dott. Roberto Angioni      | Primo Referendario     |

nella camera di consiglio del 21 ottobre 2015;

**Visto** il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21 e il decreto legislativo 9 marzo 1998 n. 74 (norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna);

**Vista** la legge regionale 13 novembre 1998 n. 31, art. 58 e seguenti;

**Vista** la legge regionale 2 agosto 2006 n. 11 (normativa di contabilità regionale);

**Vista** la sentenza della Corte Costituzionale n. 178 del 23 luglio 2015;

**Vista** l'ipotesi di "Accordo anno 2015 Dipendenti della Direzione generale della Protezione Civile", sottoscritta in data 29 luglio 2015, trasmessa dal CORAN alla Corte dei Conti per la prevista certificazione, unitamente al parere della Giunta Regionale e alla relazione illustrativa, con nota prot. n. 86 del 30 settembre 2015;

**Vista** la delibera della Giunta Regionale n. 46/21 del 22 settembre 2015, con la quale la Giunta regionale ha espresso, ai sensi dell'art. 63 della legge regionale n. 31/1998, parere favorevole in merito all'ipotesi di accordo in esame;

**Vista** la nota n. 50046235 del 30 settembre 2015, con la quale è stata disposta l'assegnazione dell'istruttoria sull'ipotesi di contratto suddetta al Consigliere Valeria Mistretta;

**Vista** la risposta fornita dal CORAN in sede istruttoria con la nota prot. n. 85 del 30 settembre 2015;

**Viste** le indicazioni fornite dal Presidente del CORAN nell'incontro del 15 ottobre 2015;

**Visti** gli esiti dell'istruttoria tecnica dell'apposito gruppo di lavoro costituito con disposizione di servizio n. 4/2015 del 2 ottobre 2015;

**Vista** la nota n. 50473161 del 20 ottobre 2015, con la quale il Magistrato istruttore ha deferito la relazione istruttoria per la discussione collegiale sull'ipotesi di accordo;

**Vista** l'ordinanza n. 23/2015 del 20 ottobre 2015, con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Regione autonoma della Sardegna ha convocato, in Camera di consiglio, in data odierna, la Sezione medesima per deliberare sull'attendibilità della quantificazione dei costi dell'ipotesi di Accordo e sulla loro compatibilità con i limiti stabiliti dalle leggi finanziarie e di bilancio;

**Vista** la nota prot. n. 106 del 20 ottobre 2015 con la quale il CORAN ritira formalmente l'ipotesi di accordo dei dipendenti della Direzione generale della Protezione civile, inoltrata con protocollo n. 86 del 30 settembre 2015;

**Udito** il relatore, Consigliere Valeria Mistretta;

**FATTO**

L'ipotesi di Accordo è pervenuta alla Sezione di controllo in data 30 settembre 2015 per la certificazione ai sensi dell'art. 63 della legge regionale n. 31 del 1998.

L'Accordo è relativo al trattamento del personale dipendente della Direzione generale della Protezione civile, in particolare del Centro Funzionale Decentrato.

La Direzione generale della Protezione Civile è stata istituita con la legge regionale n. 3 del 7 agosto 2009 (art. 11, comma 6), per coordinare le attività di protezione civile delle strutture della Regione, delle province, dei comuni e delle associazioni di volontariato. Il medesimo comma prevede, inoltre, che *"alla Direzione sono trasferiti il personale, le risorse finanziarie e i mezzi allocati nel Corpo forestale strumentali alle funzioni di cui ai precedenti punti"*.

La successiva legge regionale n. 36 del 20 dicembre 2013 dettava "Disposizioni urgenti in materia di protezione civile" e prevedeva una procedura straordinaria di mobilità, per le esigenze operative derivanti dall'attivazione del Centro Funzionale Decentrato della Direzione Generale della Protezione Civile, per l'immissione nel ruolo unico dell'Amministrazione regionale di un dirigente e 25 unità di personale.

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 21/33 del 13 giugno 2013 era stato disposto di dare attuazione al Sistema regionale di protezione civile della Regione Sardegna, con la finalità di realizzare il sistema di allertamento ai sensi della DPCM 27 febbraio 2004 e s.m.i.

Con la deliberazione di Giunta n. 34/12 del 2 settembre 2014 veniva approvata la "sintesi progetto centro funzionale decentrato della protezione civile", al cui art. 4 è stabilito che l'organico deve essere composto da personale professionalmente adeguato e in numero tale da garantire la presenza continuativa per 365 giorni/anno in regime H9 e, durante i periodi con criticità moderata o elevata in regime H24.

Con deliberazione n. 44/24 del 7 novembre 2014, la Giunta prendeva atto delle osservazioni formulate dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e approvava il Progetto del Centro funzionale decentrato della Regione Sardegna.

Infine, il decreto del Presidente della Regione n. 156 del 30 dicembre 2014 disponeva che, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, è attivo il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale. Con riferimento al contratto in esame, si osserva che l'art. 4 del decreto stabiliva che *"le Direzioni generali della protezione civile, dell'ARPAS e dell'Agenzia del Distretto idrografico, al fine di garantire la funzionalità della SORI e del CFD, potranno procedere a far turnare il personale secondo le necessità, anche mediante turni a scavalco e turnazione H12, a prevedere turni di reperibilità individuali fino a dieci giorni al mese ed, eventualmente, ad autorizzare, nel rispetto della normativa vigente, straordinario in emergenza, secondo le esigenze contingenti"*.

Con la deliberazione n. 46/21 del 22 settembre 2015 la Giunta regionale esprimeva *"parere favorevole in ordine all'ipotesi di contratto collettivo regionale di lavoro per il personale dipendente della Direzione generale della Protezione civile, per l'ulteriore corso del procedimento di contrattazione, dando copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del citato contratto mediante utilizzo dello stanziamento iscritto in conto del capitolo SC01.0128 e capitoli correlati per gli oneri riflessi del bilancio della Regione per l'anno 2015"*.

In data 30 settembre 2015 il Presidente del CORAN trasmetteva l'ipotesi di accordo a questa Sezione di controllo per la certificazione ai sensi dell'art. 63 della legge regionale n. 31 del 1998, unitamente alla delibera della

Giunta n. 46/21 del 2015 e alla relazione illustrativa.

Dall'esame dell'ipotesi di accordo e della relazione illustrativa emergeva, in sede istruttoria, la necessità di acquisire alcuni chiarimenti, che venivano chiesti al Presidente del CORAN con nota prot. n. 5200 del 6 ottobre 2015, trasmessa per conoscenza anche al Presidente della Regione e all'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione.

I chiarimenti richiesti riguardavano, principalmente, la quantificazione dei costi dell'Accordo in tutte le sue ipotesi e il numero del personale interessato dal turno H12, oltre alle 18 unità del CFD, e la conseguente quantificazione dei costi.

Il Presidente del CORAN rispondeva con la nota prot. n. 98 del 13 ottobre 2015, nella quale erano contenute alcune tabelle volte a dimostrare la correttezza del calcolo effettuato nella relazione illustrativa, con la precisazione che il personale della Protezione civile interessato dalla previsione dell'art. 3, comma 6, dell'accordo è di 40 unità.

L'Ufficio istruttore, esaminate le tabelle fornite, riscontrava la presenza di numerosi elementi di criticità e provvedeva ad elaborare ulteriori tabelle che, partendo dai dati presupposti del CORAN, conducevano a risultati differenti in termini di costi del contratto.

Si rivelava, pertanto, necessario acquisire ulteriori chiarimenti e, in data 15 ottobre 2015, veniva convocato in audizione il Presidente del CORAN, al quale il magistrato istruttore rappresentava le numerose perplessità che la nota di risposta non aveva provveduto a fugare.

Con ordinanza n. 23 del 20 ottobre 2015, il Presidente della Sezione di controllo convocava la camera di consiglio per deliberare sull'ipotesi di accordo in esame.

Successivamente, il Presidente del CORAN faceva pervenire la nota prot. n. 106 del 20 ottobre 2015 nella quale dichiarava che *“le incongruenze e le criticità emerse, con riferimento al contratto in oggetto, nel corso dell'audizione tenutasi il 15 ottobre u.s. inducono questo Comitato a ritirare formalmente l'ipotesi di accordo. Le motivazioni di tale scelta sono da rinvenire nella carenza di copertura finanziaria degli oneri derivanti dal contratto. Visto quanto sopra e considerato che non sembrano sussistere i presupposti per un certificazione positiva, il Coran ritira formalmente l'ipotesi di accordo dei dipendenti della Direzione generale della Protezione civile, inoltrata con protocollo n. 86 del 30 settembre 2015”*.

## DIRITTO

La Sezione prende atto del ritiro da parte del CORAN dell'ipotesi di accordo in esame. Ritiene, comunque, di formulare le seguenti osservazioni considerati i profili di incertezza determinatisi a seguito della rimozione del blocco della contrattazione collettiva ad opera della sentenza della Corte Costituzionale n. 178 del 2015. Nella sentenza si afferma, infatti, che *“rimossi, per il futuro, i limiti che si frappongono allo svolgimento delle procedure negoziali riguardanti la parte economica, sarà compito del legislatore dare nuovo impulso all'ordinaria dialettica contrattuale”*.

La ricostruzione cronologica dei provvedimenti legislativi e amministrativi sopra effettuata consente di evidenziare che l'ipotesi di accordo in esame non si inserisce in un ordinario procedimento di contrattazione.

Tale situazione appare ben presente sia in sede di contrattazione, sia nella delibera di Giunta che ha espresso parere favorevole. L'art. 1, comma 2, del contratto prevede, infatti, che *“il presente contratto, soprattutto in relazione ai turni legati all'operatività della struttura, riveste carattere di eccezionalità rispetto al quadro normativo e regolamentare ed ha una durata temporale ... collegata all'urgente implementazione e al necessario rafforzamento della Direzione generale della Protezione Civile”*, mentre nella delibera della Giunta si pone l'attenzione sul carattere di temporaneità e provvisorietà dell'accordo.

Il contratto, inoltre, stabilisce che gli effetti giuridici ed economici decorrano dal 1° gennaio 2015.

Alla luce di quanto fin qui richiamato, la Sezione osserva che, pur in presenza di una situazione di eccezionalità, asseritamente legata al mancato completamento dell'organico e alla necessità di assicurare il funzionamento della struttura deputata a gestire le emergenze, è comunque necessario che nella legge finanziaria, o in quella di assestamento, siano indicate le risorse per i costi discendenti dalla nuova contrattazione. Si osserva, infatti, che l'ipotesi di accordo in esame introduce un nuovo articolo nel CCRL del 15 maggio 2001, il 33 bis, senza che per questa nuova disposizione siano state seguite le fasi del procedimento di contrattazione che avevano portato alla stipula del Contratto collettivo regionale vigente.

L'accordo, infatti, pare privo della necessaria previsione di una copertura legislativa (in termini di risorse assegnate) e non è stato preceduto da una delibera della Giunta regionale che dettasse gli indirizzi per la contrattazione. La decorrenza dal 1° gennaio 2015 contrasta, inoltre, con il blocco della contrattazione collettiva, stabilito dal legislatore nazionale a far data dal 2010 e dichiarato costituzionalmente illegittimo solo a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della sentenza della Corte Costituzionale n. 178 del 23 luglio 2015 (G.U. n. 30 del 29 luglio 2015).

Si rileva, altresì, che la nuova tipologia di turni prevista nel contratto è indicata nella *“sintesi del progetto”* allegata alla delibera di Giunta n. 34/12 del 2 settembre 2014, mentre il decreto del Presidente della Regione n. 156 del 2014 stabiliva solo la possibilità di turni a scavalco e turnazione H12, oltre a turni di reperibilità individuali fino a dieci giorni al mese e, eventualmente, straordinario in emergenza, nel rispetto della normativa vigente.

Inoltre, la Sezione nota che il progetto che contempla la tipologia H9 implicherebbe solo una diversa articolazione dell'orario di lavoro, senza che ciò comporti un automatico corrispondente aumento della retribuzione.

La Sezione osserva che l'istituto del turno è già regolato dal Contratto collettivo regionale di lavoro vigente, anche se con diverse articolazioni, e che la nuova previsione, adottata senza un idoneo coordinamento con le disposizioni contrattuali vigenti, potrebbe alterare gli equilibri nella ripartizione dei fondi. Tra l'altro non si può escludere l'estensione degli istituti contenuti nell'accordo in esame al personale del Corpo forestale, alla luce delle norme sopra richiamate che prevedono che esso vada a confluire nella Direzione generale della Protezione civile.

Si fa presente, altresì, che la prospettata esigenza di retribuire le prestazioni, in quanto sarebbero già state svolte a far data dal 1° gennaio 2015, non consente di superare le criticità fin qui rilevate.

Infatti, il blocco della contrattazione a tutti i livelli era stabilito anche per il 2015 ed è stato rimosso solo dalla sentenza che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale sopravvenuta (Corte Costituzionale n. 178 del 2015). Pertanto, non poteva essersi ingenerato alcun affidamento nel personale interessato nel corso dello svolgimento dei detti compiti.

La Sezione raccomanda, quindi, che tutta la futura contrattazione che riguarda il personale dell'Amministrazione regionale, sia preceduta dalle necessarie previsioni di copertura legislativa, con riguardo anche alla compatibilità dei limiti di crescita con quelli che saranno stabiliti dalla contrattazione nazionale, e sia ricondotta ad unitarietà di previsioni, anche al fine di garantire il giusto equilibrio tra le diverse situazioni.

Tutto ciò premesso e considerato, la Sezione

## DELIBERA

Il non luogo a provvedere.

## ORDINA

che copia della presente deliberazione sia trasmessa

- al Presidente del Comitato regionale per la rappresentanza negoziale;
- al Presidente della Giunta regionale, all'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, all'Assessore della Programmazione e del Bilancio e al Direttore generale dei Servizi finanziari;
- all'Ufficio del Controllo Interno di Gestione.

Così deliberato in Cagliari, nella Camera di consiglio del 21 ottobre 2015 - Depositata in Segreteria in data 21 Ottobre 2015

DELIBERAZIONE N. 46/21 DEL 22.9.2015

Oggetto: Ipotesi di contratto collettivo regionale di lavoro per il personale della Direzione generale della Protezione civile.

L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, con nota n.3315/gab. Del 21.9.2015, riferisce che il Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione (CORAN) ha trasmesso, in data 6 agosto 2015, per l'acquisizione del prescritto parere vincolante della Giunta regionale, il testo dell'ipotesi di contratto collettivo regionale di lavoro per il personale della Direzione generale della Protezione civile, sottoscritto il 29 luglio 2015 dal medesimo CORAN e dai rappresentanti di alcune delle organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione ai sensi dell'art. 60 della legge regionale n. 31 del 1998 (CGIL, CISL, UIL, SADIRS UGL), che complessivamente raggiungono la maggioranza richiesta per la validità dell'accordo.

L'ipotesi di accordo concerne il personale assegnato alla Direzione generale della Protezione civile e, in particolare, al Centro funzionale decentrato (CFD), cui è stata data attivazione con decreto del Presidente della Regione n. 156 del 30 dicembre 2014 come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 34/12 del 2 settembre 2014, come integrata con la successiva deliberazione n.44/24 del 7 novembre 2014 ed in attuazione delle disposizioni statali in materia. L'accordo introduce disposizioni particolari sull'orario di lavoro del personale assegnato al CFD, al fine di garantirne la piena operatività 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, come prevede la normativa in materia.

Al testo dell'ipotesi di accordo è stata allegata la relazione redatta dal CORAN, in cui vengono illustrate le disposizioni contrattuali ivi contenute. È stato altresì indicato il prospetto riepilogativo relativo al calcolo del maggior onere derivante dall'applicazione delle suddette disposizioni, quantificato in € 81.518,10 comprensivo degli oneri riflessi, a decorrere dal 1° gennaio 2015, data di attivazione del CFD.

L'Assessore pone l'attenzione sul carattere di temporaneità e provvisorietà dell'accordo, il quale trova applicazione nelle more del completamento della già avviata implementazione della dotazione organica della Direzione generale della Protezione civile.

L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione prosegue illustrando gli ulteriori aspetti salienti dell'ipotesi di contratto.

L'articolo 2 stabilisce che gli effetti giuridici ed economici derivanti dall'accordo decorrono dal 1° gennaio 2015; ciò, in relazione alle esigenze di funzionamento della Direzione della Protezione

civile, caratterizzate dall'imprevedibilità del verificarsi e dell'evolversi delle situazioni di criticità ed emergenza connesse al ruolo da essa svolto.

L'articolo 3 innova l'attuale sistema dell'orario di lavoro del personale addetto, in particolare, al CFD, introducendo una nuova tipologia di turno, denominata H9, e la relativa maggiorazione retributiva. Essa è correlata allo svolgimento di prestazioni lavorative che richiedono una specifica regolamentazione in termini di reperibilità e turnazione, non riguardando pertanto la retribuzione tabellare ordinaria.

L'Assessore rappresenta che gli oneri derivanti dall'accordo in argomento, quantificati in € 81.518,10 annuali, di carattere obbligatorio e, comunque, di natura provvisoria, possono essere fronteggiati mediante utilizzo di una pari quota dello stanziamento iscritto in conto del capitolo SC01.0128 del bilancio di previsione 2015 e capitoli correlati relativi agli oneri riflessi. Esaurita la propria relazione, l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione invita la Giunta ad esprimere il parere vincolante di competenza in ordine all'ipotesi di contratto collettivo regionale di lavoro per il personale dipendente della Direzione generale della protezione civile, per l'ulteriore corso del procedimento di contrattazione. La Giunta regionale, vista e condivisa la proposta dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'organizzazione e del personale

DELIBERA

di esprimere parere favorevole in ordine all'ipotesi di contratto collettivo regionale di lavoro per il personale dipendente della Direzione generale della Protezione civile, per l'ulteriore corso del procedimento di contrattazione, dando copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del citato contratto mediante utilizzo dello stanziamento iscritto in conto del capitolo SC01.0128 e capitoli correlati per gli oneri riflessi del bilancio della Regione per l'anno 2015.

Il Direttore Generale  
Alessandro De Martini


Il Presidente  
Francesco Pigliaru

**Ipotesi di Accordo**

Personale dipendente della Direzione generale della Protezione civile

Addi 29/7/15 presso la sede del Coran si sono incontrati:

Avv. Luca De Angelis 

Avv. Maria Paola Nieddu 

Dott. Salvatore Piras 

componenti il Coran in rappresentanza dell'Amministrazione regionale, e i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni Sindacali rappresentative:

CGIL-F.P.  
CGIL-F.P. Confederazione 

CISL FPS  
CISL Confederazione 

UIL FPL Comparto Regione  
UIL FPL Categoria 

SADIRS -UGL 

SAF

FEDRO

FENDRES-SAFOR

CONFISAL

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegata ipotesi di accordo relativo al personale dipendente della Direzione generale della Protezione civile.

**Art.1**  
**Campo di applicazione**

1. Il presente contratto si applica al personale dipendente della Direzione generale della Protezione Civile.

2. Il presente contratto, soprattutto in relazione ai turni legati all'operatività della struttura, riveste carattere di eccezionalità rispetto al quadro normativo e regolamentare ed ha una durata temporale, tale da non pregiudicare l'equilibrio psico-fisico delle lavoratrici e dei lavoratori impegnati, collegata all'urgente implementazione e al necessario rafforzamento della Direzione generale della Protezione Civile.

**Art.2**  
**Decorrenza**

1. Il presente accordo introduce una regolamentazione dell'orario di lavoro più aderente alle esigenze di funzionamento della Protezione civile caratterizzate dall'imprevedibilità del verificarsi e dell'evolversi delle situazioni di criticità ed emergenza connesse al ruolo e alle funzioni della protezione civile.

2. Gli effetti giuridici ed economici decorrono dal 1° gennaio 2015.

**Art.3**  
**Disposizioni particolari sull'orario di lavoro della Protezione civile**

Nelle more della copertura della dotazione organica del Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile e con l'impegno delle parti di trattare in maniera più analitica la materia, successivamente all'avvenuta copertura della dotazione organica, dopo l'art. 33 del CCRL del CCRL del 15.05.01 è aggiunto il seguente art. 33bis:

1. Per assicurare l'operatività del Centro funzionale decentrato della Protezione civile, il personale in esso utilizzato, dispone di un orario di lavoro dalle ore 9 alle ore 18, nel rispetto dell'orario settimanale di 36 ore, fino a 8 giorni al mese. L'assegnazione dell'orario di lavoro sopra definito, da titolo a percepire la maggiorazione retributiva oraria pari al 25% nei giorni feriali e al 40% nei giorni festivi. Qualora la giornata lavorativa, anche se di domenica, ricada il 1° gennaio, 6 gennaio, Pasqua e lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre e nella festività del Santo Patrono, la maggiorazione oraria è stabilita nella misura del 60%.

2. In caso di vigenza di avvisi di criticità moderata e/o elevata i dipendenti del Centro di cui al precedente comma sono chiamati all'effettuazione di turni continuativi di servizio a scavalco diurni (dalle 10 alle 22) e a scavalco notturni (dalle 22 alle 10), attivabili mediante un calendario di reperibilità mensile. I periodi di riposo tra un turno e l'altro sono pari a 11 ore, in caso di turno diurno, e a 22 ore nel caso di turno notturno. Al lavoratore chiamato a svolgere la propria prestazione H12 notturna dovrà essere garantito che tra la fine dell'orario convenzionale giornaliero e l'inizio del turno anzidetto intercorra un periodo di riposo consecutivo non inferiore a 9 ore per il rec upero delle energie psico-fisiche in deroga alle attuali norme comunitarie. L'assegnazione dell'orario di lavoro secondo i turni H12 da titolo a percepire la maggiorazione retributiva oraria pari al 25% nei diurni feriali, al 40% nei diurni festivi e notturni feriali ed al 60% nei notturni festivi. Qualora la giornata lavorativa, anche se di domenica, ricada il 1° gennaio, 6 gennaio, Pasqua e lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre e nella festività del Santo Patrono, la maggiorazione oraria è stabilita nella misura del 60%.

3. Nei casi di cui al comma precedente e' consentito, compatibilmente con le esigenze tecniche del processo lavorativo, effettuare una pausa retribuita, sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata pari a dieci minuti.

4. Le articolazioni H9 e le reperibilita' per i turni H12 di cui ai commi 1 e 2 sono programmate mensilmente in modo tale che la loro sommatoria, per ciascun dipendente, non sia superiore a 8 giornate in un mese, delle quali non piu' di due festive.

5. Lo svolgimento dell'orario di lavoro di cui ai precedenti commi 1 e 2 non comporta il riproporzionamento delle ferie e degli altri istituti contrattuali che prevedono assenze dal servizio.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano, al verificarsi di situazioni di emergenza, al personale della Protezione civile concretamente impegnato in attivita' di soccorso o di supporto all'emergenza, sia sul luogo dell'evento che presso gli uffici.

CORAN

FEDRO

SAF

FENDRES-SAFOR

SADIRS-UGL

UIL

CISL

CGIL